

Allegato 3°

# SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

SOCIETÀ ANONIMA

col capitale nominale di Lire 20 milioni — Versato Lire .. milioni.

SEDE IN ROMA, Piazza Montecitorio, 121.

SUCCURSALI: MILANO, Via Bigli, 10 — PALERMO, Via Borgo, 16.

*Diploma d'onore all'Esposizione di Torino del 1884.*

## CONDIZIONI

PER LO

# STUDIO DEI PROGETTI

E PER

L'ESECUZIONE DI CONDOTTURE D'ACQUA



ROMA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

1889

# SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

SOCIETÀ ANONIMA

col capitale nominale di Lire 20 milioni — Versato Lire .. milioni.

SEDE IN ROMA, Piazza Montecitorio, 121.

SUCCURSALI: MILANO, Via Bigli, 10 — PALERMO, Via Borgo, 16.

*Diploma d'onore all'Esposizione di Torino del 1884.*

---

## CONDIZIONI

PER LO

# STUDIO DEI PROGETTI

E PER

L'ESECUZIONE DI CONDOTTURE D'ACQUA



ROMA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

—  
1889

**Elenco delle condotture eseguite o in corso di esecuzione  
al 31 marzo 1889**

Acquaro.	Civitavecchia.
Agnone.	Colletorto.
Albano Laziale.	Palombara Sabina.
Alessandria della Rocca.	Montorio Romano.
Amandola (alcune frazioni).	Moricone.
Amantea.	Montelibretti.
Aquila.	Montecelio.
Arcevia.	Nerola.
Ariccia.	S. Angelo.
Arsoli.	Montemaggiore (Tenuta di S. E. il principe Sciarra)
Artena.	Cori.
Ausonia.	Dozza.
Caldarola.	Fossanova (Tenuta principe Bor- ghese).
Caltagirone.	Fossombrone.
Camerano.	Genzano.
Camerino.	Gerano.
Campagnatico (frazioni di Pari e Casale).	Grotte di Castro.
Capranica Prenestina.	Ischia di Castro.
Casteltermini.	Macerata.
Catanzaro.	Magliano de' Marsi.
Cattolica Eraclea.	Maida.
Cetona.	Marino.
Cerreto Laziale.	Massa Martana.
Civita Lavinia.	

CONSORZIO SABINO

*Elenco delle condotture eseguite o in corso di esecuzione  
al 31 marzo 1889*

- Acquaro.
- Agnone.
- Albano Laziale.
- Alessandria della Rocca.
- Amandola (alcune frazioni).
- Amantea.
- Aquila.
- Arcevia.
- Ariccia.
- Arsoli.
- Artena.
- Ausonia.
- Caldarola.
- Caltagirone.
- Camerano.
- Camerino.
- Campagnatico (frazioni di Pari e Casale).
- Capranica Prenestina.
- Casteltermini.
- Catanzaro.
- Cattolica Eraclea.
- Cetona.
- Cerreto Laziale.
- Civita Lavinia.

- Civitavecchia.
- Colletorto.
- Palombara Sabina.
- Montorio Romano.
- Moricone.
- Montelibretti.
- Montecelio.
- Nerola.
- S. Angelo.
- Montemaggiore (Tenuta di S. E. il principe Sciarra)
- Cori.
- Dozza.
- Fossanova (Tenuta principe Borghese).
- Fossombrone.
- Genzano.
- Gerano.
- Grotte di Castro.
- Ischia di Castro.
- Macerata.
- Magliano de' Marsi.
- Maida.
- Marino.
- Massa Martana.

CONSORZIO SABINO

**Milano** (estinzione incendi ed annaffiamento).

**Monte Argentario** (Porto Santo Stefano).

**Monte Porzio Catone.**

**Monte Porzio di Pesaro.**

**Monte S. Biagio.**

**Nicastro.**

**Norma.**

**Offida.**

**Olevano Romano.**

**Orbetello.**

**Palermo** (Condottura quartiere Molo).

**Pennabilli.**

**Pereto.**

**Pietraperzia.**

**Poggio Mirteto.**

**Potenza.**

**Pratica di mare** (Tenuta di).

**Prizzi.**

**Riofreddo.**

**Rocca Priora.**

**Rocca di Mezzo.**

**Roccaraso.**

**Rose.**

**Rotella.**

**Rotello.**

**Salisano.**

**S. Biagio Platani.**

**S. Giovanni di Bieda.**

**S. Lorenzo Nuovo.**

**S. Vito Romano.**

**Sarnano.**

**Sicignano.**

**S. Ippolito.**

**Scurcola.**

**Sortino.**

**Tagliacozzo.**

**Tocco Casauria.**

**Tolfa.**

**Torrenova** (Tenuta di).

**Trapani.**

**Treja.**

**Vaglio di Basilicata.**

**Venosa.**

**Viterbo.**

**Villarosa.**

Roma (data del timbro postale)

OGGETTO

Condizioni per lo studio di  
progetti ed esecuzione di  
Condotture d'acqua.

*Onorevole Signore,*

LA SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA, costituita allo scopo di eseguire lavori idraulici in genere, attende in modo speciale alla costruzione di Condotte d'acque potabili, ed offre ai Comuni che ne abbisognano e che ad essa si rivolgono, speciali agevolzze per lo studio dei progetti e per la successiva costruzione e pagamento delle opere.

Quando il Comune abbia già un progetto d'arte allestito per l'opera da eseguirsi, occorre che lo trasmetta alla Società perchè questa ne prenda conoscenza, e possa presentare al Comune le sue proposte, tanto riguardo a modificazioni che siano da introdursi nel progetto, quanto per la costruzione e pagamento dei lavori.

Se il progetto non esista, la Società usa inviare anzitutto un suo Ingegnere a visitare la località e le sorgenti nei dintorni del Comune, a fine di riconoscere sommariamente se la Condottura sia possibile e conveniente, e quale ne sarebbe la spesa approssimativa, concretando i risultati della visita in apposito rapporto da consegnarsi al Comune.

Le spese della visita preliminare stanno a carico del Comune, il quale è tenuto a rimborsarne la Società subito dopo consegnatogli il rapporto suddetto.

Tali spese sono:

a) L'importo del viaggio dell'Ingegnere da Roma ai luoghi da visitarsi e viceversa. Però in casi speciali in cui l'Ingegnere della Società si trovi per servizio in luoghi più prossimi al Comune da visitarsi, allora l'importo del viaggio sarà computato, non da Roma, ma da quel luogo al Comune suddetto e ritorno;

b) La diaria di Lire Venticinque per ogni giorno impiegato dall'Ingegnere nel viaggio, nella visita e nella compilazione del rapporto, oltre al rimborso delle spese eventualmente incontrate per guide, caneggiatori e simili.

Qualora il Comune domandi l'analisi chimica dell'acqua, la Società la farà eseguire per conto del Comune, il quale ne rimborserà la spesa alla Società stessa.

Se dal suddetto rapporto risulti che l'opera è possibile e conveniente, sia per la quantità e qualità dell'acqua da condursi in paese, sia per la spesa rispetto ai mezzi economici del Comune, e se quindi il Comune deliberi in massima di mandarla ad effetto, in tal caso la Società si obbligherebbe a compilare il progetto completo della Condottura e ad assumerne eventualmente l'appalto, in base ad un Compromesso da stipularsi, contenente condizioni atte a tutelare gl'interessi d'ambe le Parti contraenti.

Lo schema di Contratto preliminare, che fa seguito alla presente, contiene le condizioni che riteniamo idonee a raggiungere tal fine.

Difatti, scopo del Comune è di essere certo che la spesa non superi una data cifra, che il progetto sia tecnicamente buono ed i prezzi equi e proporzionati ai singoli lavori.

Ora il Compromesso stabilisce l'importo massimo dell'opera, oltre il quale è in facoltà del Comune di non eseguirla; il progetto è esaminato dal Genio Civile Governativo sotto il doppio aspetto tecnico ed economico, e la Società è obbligata a modificarlo in quelle parti che Esso richieda; cosicchè il Comune ha in ciò sicura garanzia che il progetto sia tecnicamente buono ed equi i prezzi della relativa perizia.

Inoltre il Comune, dovendo richiedere alla Prefettura, compiuto il progetto, la facoltà di stipulare a trattativa privata il contratto con la Società, è sicuro che l'Autorità Tutoria non accorderebbe la necessaria autorizzazione, se non fosse convinta che sono convenienti ed eque le condizioni e prezzi del progetto.

Se poi il Comune, per il credito di cui goda o per l'esistenza di qualche Istituto locale, ritenga di poter trovar danaro a saggio inferiore al previsto nel Compromesso, egli potrà valersene a forma dell'art. 11 del Compromesso stesso, che gli accorda la facoltà di pagare l'opera per contanti in tutto od in parte dopo il Collaudo, utilizzando così e la speciale competenza della Società nel compiere

l'opera e la condizione di non far pagamenti se non ad opera compiuta, ed infine i vantaggi che gli permette di avere il suo credito per l'interesse del denaro.

Condizioni conformi a quelle dello annesso Schema già si stipularono dalla Società con molti Comuni del Regno per lo studio e costruzione delle opere di Condottura indicate nell'Elenco che precede la presente.

Giova aggiungere che, oltre alle condotture di acqua potabile, la Società esegue opere idrauliche d'ogni genere, come bonifiche, canali industriali e per irrigazione. Come è noto, essa compì il Canale Villoresi destinato ad irrigare settantamila ettari di terreno nell'alta Lombardia, canale atto pure alla navigazione ed a produrre forze motrici.

Confidiamo che le suesposte condizioni siano trovate soddisfacenti della S. V. On.<sup>le</sup>, e tali da invogliarla a valersi dell'opera della nostra Società a beneficio dei suoi Amministrati, ed intanto ci onoriamo porgerle i sensi della nostra più alta considerazione.

Società Italiana per Condotte d'Acqua

IL DIRETTORE

**A. FILONARDI.**

## SCHEMA DI CONTRATTO PRELIMINARE

Colla presente privata scrittura da valere come pubblico istromento fra i Signori:

Comune \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Sindaco del

\_\_\_\_\_ nella sua qualità di Direttore della **Società Italiana per Condotte d'acqua** (*Società Anonima sedente in Roma col capitale di Lire 20 milioni, versato L. . . milioni*),

Premesso

che la Società Italiana per Condotte d'acqua, a richiesta del Comune di \_\_\_\_\_, inviava il suo ingegnere Signor \_\_\_\_\_ a visitare la località e le sorgenti a fine di riferire sulla possibilità di condurre acque al Comune suddetto e sulla spesa da incontrarsi per le opere al riguardo necessarie:

Che i risultati della visita preliminare del pre nominato Ingegnere fanno conoscere possibile la Conduittura, mediante la spesa di circa Lire \_\_\_\_\_

Perciò

Fra le suddette parti, nell'esclusivo nome ed interesse delle Amministrazioni rispettivamente rappresentate, si addivene alla stipulazione del seguente

### **Compromesso.**

Art. 1.

La Società Italiana per Condotte d'acqua si obbliga di presentare entro \_\_\_\_\_ mesi dalla data della ricevuta notifica dell'approvazione del presente compromesso, un progetto d'arte completo in guisa da

potersi con esso determinare il prezzo dell'opera per condurre in  
le acque delle sorgenti

Il prezzo dell'espropriazione delle sorgenti, suoli, servitù d'acquedotto, ecc., sarà nel progetto valutato separatamente dal costo delle opere, del quale non deve far parte.

Art. 2.

Il Comune entro quindici giorni dacchè la Società gli abbia consegnato il progetto, si obbliga di trasmetterlo alla competente Prefettura, chiedendone il sollecito esame da parte del Genio Civile Governativo per la relativa approvazione

Qualora in seguito all'esame del progetto, si richiedessero dal Genio Civile Governativo delle modificazioni, la Società Italiana si obbliga di eseguirle e di ripresentare il progetto modificato con tutte le osservazioni che Essa crederà opportune.

Però, se la Società non ritenesse di sua convenienza accettare i prezzi che ne risultassero o qualsiasi condizione tecnica dal Genio Civile imposta, il Comune dovrà entro un mese invocare sulla questione il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Art. 3.

Quando, in seguito a tali pratiche, non convenga ancora alla Società Italiana di accettare i prezzi e condizioni volute, la medesima si riserva il diritto di recedere dall'esecuzione dell'opera: nel qual caso il Comune dovrà pagare alla Società il prezzo del progetto nella misura indicata nel seguente articolo 4.

Qualora poi il progetto non sia stato approvato dal Genio Civile o dal Consiglio Superiore dei LL. PP. per vizi d'arte, ai quali la Società non abbia apportate le richieste correzioni, solo in tal caso la Società ritirerà il progetto da essa compilato senza compenso.

Art. 4.

Approvato definitivamente in tutte le sue parti il progetto presentato dalla Società, questa si obbliga di costruirne le opere a norma delle condizioni e prezzi risultanti dal Capitolato facente parte del progetto stesso.

Salvo il caso previsto nell'ultimo capoverso del precedente articolo 3, il Comune si obbliga di pagare alla Società il progetto in ragione di lire trecentocinquanta (350) per chilometro di condotta progettata.

Art. 5.

Il Comune, in seguito al parere definitivo del Genio Civile o del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di cui all'articolo 2, si obbliga di promuovere sollecitamente presso l'Autorità competente l'autorizzazione di addvenire colla Società Italiana per Condotte d'acqua alla stipulazione del contratto a trattativa privata per l'attuazione dell'opera.

Qualora per altro il costo dell'intera opera di Condotta eccedesse, secondo il giudizio del Genio Civile o del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la somma di Lire (            ), il Comune avrà la facoltà di recedere dall'esecuzione dell'opera stessa.

Però, tanto in caso di recesso, quanto nel caso che la Prefettura non autorizzasse la stipulazione del contratto a trattativa privata, il Comune sarà tenuto egualmente al pagamento del progetto, in ragione del precedente articolo 4.

Art. 6.

Il contratto definitivo per la esecuzione dell'opera, imporrà alla Società Italiana per Condotte d'acqua ed al Comune di

i patti e condizioni determinate dagli articoli seguenti, alla cui osservanza le Parti contraenti, col presente compromesso, fin da ora si impegnano.

Art. 7.

Il Comune si obbliga di compiere sollecitamente, qualora siano necessarie, tutte le pratiche per la dichiarazione di utilità pubblica e per le espropriazioni, in modo da consegnare alla Società, entro il termine di mesi  
dalla data del contratto definitivo menzionato nell'articolo precedente, le sorgenti, terreni e tutt'altro occorrente alla costruzione dell'opera.

## Art. 8.

La Società assume l'obbligo di depositare e pagare per conto del Comune l'ammontare della espropriazione delle sorgenti, suoli, servitù di acquedotto, ecc., in quelle somme che dal Comune medesimo saranno amichevolmente o giudizialmente convenute coi proprietari delle sorgenti, terreni, ecc.

Le somme pagate o depositate dalla Società per tali titoli, coi relativi interessi maturati dal di dell'effettivo loro versamento in poi, saranno dal Comune rimborsate alla Società medesima contemporaneamente al pagamento dell'importo dei lavori e colle identiche modalità e garanzie stabilite per questo pagamento dai successivi articoli 11, 12, 13 e 14.

## Art. 9.

La Società Italiana si obbliga di eseguire le opere del progetto approvato sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale (o di un altro Ingegnere delegato dal Comune) e di completarle e consegnarle al Comune entro \_\_\_\_\_ mesi, i quali decorreranno dalla data della consegna delle sorgenti, suoli, ecc., per parte del Comune stesso alla Società.

## Art. 10.

L'importo totale delle spese e opere necessarie a condurre in \_\_\_\_\_ l'acqua contemplata in progetto, sarà dal Comune pagato alla Società Italiana nella cifra che risulterà dal conto di liquidazione finale e relativo collaudo.

Tale conto finale comprenderà:

a) l'importo di tutti i lavori e provviste, valutati a tenore delle condizioni del Capitolato, includendovi la spesa del progetto valutata secondo il precedente articolo 4; il tutto aumentato dell'interesse del 6 per cento ad anno, netto da imposta, per la metà del tempo che corra fra il principio dei lavori e l'arrivo dell'acqua nel Comune e per tutto il tempo dall'arrivo dell'acqua al collaudo;

b) l'ammontare delle spese sostenute dalla Società per conto del Comune per espropriazioni ed altro, a senso del precedente articolo 8,

aumentato detto ammontare del relativo interesse del 6 per cento netto ad anno, a decorrere dal giorno in cui la Società ne abbia eseguito il deposito o pagamento a chi di ragione sino al collaudo.

## Art. 11.

Il credito della Società sarà alla medesima pagato a scelta del Comune tutto o parte a pronti contanti e tutto o la rimanente parte per mezzo di delegazioni che scadano in un periodo non maggiore di anni 25, con annualità di valore costante e comprendenti l'ammortamento del capitale e l'interesse scalare del cinque per cento all'anno (5 per cento) più uno per cento all'anno (1 per cento) di commissione, netti da ricchezza mobile e da qualunque altra tassa imposta o da imporsi da qualsiasi ente ed a qualsiasi titolo, le quali tasse per patto espresso rimarranno esclusivamente a carico del Comune, che rinuncia fin d'ora per allora a qualsiasi diritto di rivalsa che possa competergli per legge.

All'atto che giungerà l'acqua nello abitato, il Comune pagherà alla Società nove decimi della somma prevista nel contratto definitivo come costo dell'intera opera e delle espropriazioni o a pronti contanti ovvero in delegazioni, delle quali la prima avrà la scadenza due mesi dopo l'arrivo dell'acqua. All'atto del collaudo il Comune pagherà alla Società il residuo suo debito, cioè la differenza tra i nove decimi del previsto, pagati come sopra all'arrivo dell'acqua, e la somma definitivamente liquidata col collaudo a forma dell'articolo 10, o a pronti contanti ovvero con una nuova serie di delegazioni aventi scadenze pari a quelle delle delegazioni già rilasciate nei nove decimi di cui sopra e non ancora scadute.

Le modalità dei pagamenti, se cioè si effettuino a contanti o per mezzo di delegazioni saranno stabilite, sulle basi anzidette, al tempo della stipolazione del contratto definitivo.

I pagamenti saranno fatti a cura del Comune in Roma, presso la sede della Società.

## Art. 12.

Il comune, nel contratto definitivo dell'appalto e quando prescelga di pagare tutto o parte del debito per mezzo di delegazioni, dovrà consentire una iscrizione ipotecaria a favore della Società sull'opera appaltata, sulle acque da condursi e sui propri beni patrimoniali liberi e sufficienti a garantire il credito della Società.

La iscrizione comprenderà:

a) l'ammontare previsto dell'opera, il prezzo approssimativo delle espropriazioni, il costo del progetto valutato come all'articolo 4, una quantità d'interessi 6 per cento corrispondenti approssimativamente al tempo contemplato nell'articolo 10 lettera a;

b) un triennio di frutti 6 per cento netti eventualmente dovuti in caso di mora, sull'intero importo della somma sopra descritta alla lettera a, e finalmente

c) una somma a calcolo per eventuali spese di lite.

L'ipoteca sui beni patrimoniali e sulle acque sarà iscritta subito dopo stipulato il contratto e quella sulla conduttura all'ultimazione dei lavori.

Il Comune darà quindi al Conservatore delle ipoteche le più ampie facoltà perchè prenda la ipoteca di che si tratta, esonerandolo da qualunque responsabilità e nello stesso tempo autorizza la Società a prendere essa stessa l'ipoteca suddetta.

Se ad opera collaudata risultasse dovuta dalla Società, a forma dell'articolo 10, una somma maggiore di quella per la quale fu presa l'iscrizione, sarà presa una nuova iscrizione a garanzia di tale maggiore somma coi relativi interessi per un triennio come sopra.

L'ipoteca non potrà diminuirsi o togliersi fino alla completa estinzione del debito del Comune verso la Società.

Sono a carico del Comune tutte le spese occorrenti alla costituzione ed iscrizione della ipoteca suddetta. La Società anticiperà le somme per dette spese, ed il loro importo sarà aggiunto coi relativi interessi al 6 per cento netti ad anno, al conto di liquidazione finale, contemplato nell'articolo 10, e rimborsato in conformità del precedente articolo 11.

#### Art. 13.

Le delegazioni sulla Esattoria Comunale di cui è parola nell'articolo 11, saranno ripartite in tante scadenze bimestrali; ed ognuna di esse rappresenterà la sesta parte dell'annualità fissa come all'articolo 11.

L'importo delle delegazioni è liquido ed esigibile alla scadenza di ognuna di esse ed è produttivo d'interesse al sei per cento di pieno diritto a favore della Società in caso di ritardo nei pagamenti, dalla data di ogni scadenza fino all'effettivo pagamento.

Anchè il pagamento delle suddette delegazioni sarà fatto a cura del

Municipio alle rispettive scadenze in Roma, presso la suddetta Società o presso altro Istituto di credito indicato dalla Società stessa.

Le delegazioni emesse saranno firmate dal Sindaco, da un Assessore, dal Segretario Comunale e quindi firmate per accettazione dall'Esattore Comunale, ed a quest'effetto il Comune assume formale impegno, con la responsabilità personale degli amministratori del tempo, d'inserire nei contratti di Esattoria l'obbligo all'Esattore Comunale dell'accettazione e pagamento delle delegazioni scadibili nel periodo della sua durata in carica.

Tali delegazioni saranno munite del bollo graduale stabilito per le cambiali; e le relative spese, comprese quelle di stampa e copia, saranno a carico del Comune.

#### Art. 14.

Per l'esatto pagamento delle predette delegazioni si avranno per obbligati e vincolati tutti gli introiti diretti ed indiretti presenti e futuri e tutto il patrimonio mobile del Comune.

#### Art. 15.

L'Amministrazione Comunale si obbliga, per tutta la durata dell'estinzione del debito verso la Società, d'inviare alla medesima annualmente un estratto del Bilancio Comunale, approvato dal rispettivo Consiglio, in prova dell'effettuata iscrizione nel passivo di esso bilancio della somma dovuta alla Società nella misura determinata. Tale trasmissione sarà fatta contemporaneamente all'invio dello stesso bilancio preventivo alla Regia Prefettura per la sua approvazione.

#### Art. 16.

Fino al pagamento o consegna delle delegazioni a saldo del residuo debito risultante dal collaudo, l'opera appaltata ed eseguita resterà in possesso della Società a garanzia del suo credito, ed il Comune avrà il diritto di entrare in possesso soltanto il giorno che verrà effettuato il pagamento o la consegna delle delegazioni a saldo.

Qualora si verificasse la mora da parte del Comune o suo Esattore nel pagare l'importo di due consecutive delegazioni bimestrali, ovvero, qualora

esso contravvenisse ai patti ed obblighi assunti nel presente contratto e specialmente agli articoli 13 e 15 relativamente all'iscrizione nei singoli contratti esattoriali dell'obbligo per l'Esattore di accettare e pagare le delegazioni, all'invio dei bilanci annuali, ed all'inserzione in questi delle somme dovute alla Società, sarà in facoltà della Società medesima, se così le piaccia, di agire per la riscossione immediata dello intero suo credito residuale e relativi interessi moratori al sei per cento ad anno, senza attendere le pendenze delle delegazioni rilasciate, prevalendosi ancora dell'azione ipotecaria e d'ogni altro mezzo dalla legge concesso.

#### Art. 17.

La Società non assume la manutenzione dell'opera eseguita, ma dell'opera medesima risponde direttamente col suo capitale a termini dell'articolo 1639 del Codice Civile e quindi si stabilisce per patto espresso che, per qualunque caso od incidente possa avverarsi dopo il collaudo, sia nell'esercizio dell'acquedotto, sia nella stabilità dei manufatti, neppure in seguito di qualsiasi giudizio che il Comune potesse intentare alla Società e di sentenza in contrario, mai il Comune potrà ritardare o sospendere i pagamenti delle rate bimestrali dovute alla Società stessa.

Per i pagamenti e per tutti gli effetti derivanti dal presente compromesso e dal contratto definitivo il Comune elegge domicilio legale presso la Regia Prefettura di Roma.

#### Art. 18.

Le spese di bollo, registro e di copia inerenti al contratto si dichiarano a carico della Società Italiana per condotte d'acqua.

#### Art. 19.

L'esecuzione del presente compromesso è subordinata all'approvazione del Consiglio Comunale, se non sia già preventivamente accordata al Sindaco l'autorizzazione di stipularlo.

Il contratto definitivo che sarà stipulato in base a detto compromesso sarà esecutivo quando la Prefettura ne abbia autorizzata o ratificata la

stipulazione a trattativa privata tra il Comune e la Società, e si ottenga, se occorra, il Decreto che dichiara di pubblica utilità l'opera.

Ritardandosi l'approvazione del compromesso dal Consiglio Comunale oltre il termine di \_\_\_\_\_ o l'autorizzazione o decreto richiesti pel contratto definitivo oltre il termine di \_\_\_\_\_ potrà la Società Italiana, se così le piaccia, dichiararsi sciolta da ogni impegno.

Il presente Compromesso è fatto in doppio originale da ritenersene uno da ciascuna delle parti contraenti.